

NORME SUL DIPORTO E SULLA SICUREZZA



Diporto in Sardegna, numeri utili

Tipo Comando	Città	Telefono
Ufficio Circondariale Marittimo	Alghero	079953174 / 079986811
Ufficio Circondariale Marittimo	Arbatax	0782-667093 0782-667878 (solo emergenza)
Ufficio Circondariale Marittimo	Bosa	0785 375468
Direzione Marittima	Cagliari	070605171
Ufficio Locale Marittimo	Cala Gonone	078493261
Delegazione di Spiaggia	Calasetta	078188930
Ufficio Circondariale Marittimo	Carloforte	0781854023
Ufficio Locale Marittimo	Castel Sardo	079470916
Ufficio Circondariale Marittimo	Golfo Aranci	0789/46880 - 0789/616056
Capitaneria di Porto	La Maddalena	0789730632 - 0789736709
Capitaneria di Porto	Olbia	078921243
Capitaneria di Porto	Oristano	0783 72262
Ufficio Locale Marittimo	Palau	0789709419
Ufficio Locale Marittimo	Porto Cervo	078994498
Ufficio Locale Marittimo	Porto Conte	079930565
Ufficio Circondariale Marittimo	Porto Scuso	0781509114
Capitaneria di Porto	Porto Torres	079/502258-9 (centralino) 079/515151 (emergenza)
Ufficio Circondariale Marittimo	Sant'Antioco	0781/83071 - 0781/840815
Delegazione di Spiaggia	Santa Teresa Gallura	0789754602
Ufficio Locale Marittimo	Siniscola	0784/810.137
Delegazione di Spiaggia	Stintino	079523381

in collaborazione con Capitaneria di Porto di Cagliari e Guardia Costiera

ORDINANZA N°46/2002

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CAGLIARI

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e, per i profili su di esso incidenti, della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Cagliari;

ORDINA

Art.1. Disposizioni Generali.

omissis

Art.2. Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. La zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge (e 100 metri dalle coste a picco) è prioritariamente destinata alla balneazione.

1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due;

1.2. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".

omissis

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 E' VIETATO:

2.1 Il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili.

omissis

2.2. L'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

2.3 Le zone di mare prospicienti coste a picco possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa. Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nel decreto ministeriale 5 ottobre 1999, "Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare";

2.4 E' altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti.

Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

Art.3. Zone di mare vietate alla balneazione.

1. E' VIETATA la balneazione: nei porti; nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali; fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50; all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati; nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art.4. Disciplina particolare di strutture e stabilimenti balneari.

omissis

Art.5. Disciplina della pesca.

1. Esercizio della Pesca:

1.1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2 E' VIETATO nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, nel

periodo compreso tra le ore 08:30 e le 19:30.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

1.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti.

1.3. E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

1.4. Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione.

Art.6. Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale.

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale.

Art.7. Corridoi di lancio.

1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio natanti:

I. I. I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

omissis

2. Norme di comportamento.

2.1. Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.

2.2 Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.

2.3. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata, devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;

2.4. E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Art.8. Disciplina della navigazione dei jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

1. Gli scooter acquatici e natanti similari possono circolare:

1.1. Durante la stagione balneare estiva di ciascun anno - dal 1 maggio al 30 settembre -nelle seguenti zone di mare alle seguenti condizioni:

il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto o da corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo dei jet-sky;

l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;

la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400.

1.2. Durante la stagione invernale di ciascun anno dal 1 ottobre al 30 aprile, nelle seguenti zone di mare ad alle seguenti condizioni:

il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei mezzi di cui trattasi è consentito da qualsiasi punto dalla costa;

la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300;

- è consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.

Gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa. La condotta degli scooter acquatici è vietata ai minori di 16 anni. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale. E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.

L'inosservanza può comportare, oltre alle sanzioni previste dal successivo articolo 10, anche la previsione di sequestro cautelare, e di conseguente confisca amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, del corpo del reato.

I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondano Marittimo e agli albi dei Comuni rivieraschi.

Cagliari, li 30 Aprile 2002

**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI
E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA**

SPECIE DI NAVIGAZIONE

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
Zattera di salvataggio <i>(per tutte le persone a bordo)</i>	x	x						
Apparecchi galleggianti <i>(per tutte le persone a bordo)</i>			x					
Cinture di salvataggio <i>(una per ogni persona a bordo)</i>	x	x	x	x	x	x		x
Salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x(1)
Boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
Bussola e tabelle di deviazione (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x						
Strumenti da carteggio	x	x						
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
Cassetta di pronto soccorso (b)	x	x						
Fanali regolamentari (c)	x	x	x	x	x			
Apparecchi di segnalazione sonora (d)	x	x	x	x	x			
Strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS) (e)	x	x						
Apparato VHF	x	x	x					
Riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 "Polizia della Navigazione" del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all'art. 68 C..N.)

(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988.

(c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232\1994